



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 327

del **12 SET. 2024**

Oggetto: Stipula Convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale “Performat” e l’Arnas Garibaldi per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati alla formazione in psicoterapia.

Proposta n. 58 del 12 SET. 2024

STRUTTURA PROPONENTE

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Direttore dell’Unità Operativa
Dott.ssa Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell’Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l’assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- l'art. 18, c.1, lett. a della L. 196/97, concernente la promozione di tirocini di formazione e orientamento in ambiti lavorativi;
- il D.M. 509/1998 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della L.15.5.1997 n. 127" ed, in particolare, l'art. 8, secondo il quale gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N., nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

Premesso che:

- con pec del 17/6/2024, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale "Performat" ha chiesto di poter stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati alla formazione in psicoterapia presso le strutture dell'Arnas Garibaldi ed, a tal riguardo, ha inviato una bozza di accordo per eventuali valutazioni e/o condivisione;
- con mail del 3/7/2024 e del 25/7/2024, registrate al prot. 4025/AA.GG. del 25/7/2024, le Dirigenti del Servizio di Psicologia Aziendale, dott.sse Fabiano e Tavormina, hanno espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
- i Direttori Medici dei Presidi Garibaldi Centro e Nesima, rispettivamente con mail del 5/9/2024 (introitato al prot.4568/AA.GG. del 5/9/2024) e con mail del 14/8/2024 (introitato al prot.4384/AA.GG. del 22/8/2024) hanno espresso parere favorevole "in linea sanitaria";

Rilevato che:

- l'attività di tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, né oneri economici a carico dell'Azienda;
- su indicazione delle Dirigenti del Servizio di Psicologia Aziendale, l'Arnas Garibaldi potrà accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 10 allievi per anno iscritti alla Scuola, per un totale di 140 ore;
- la Scuola "Performat" assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile;
- la convenzione avrà durata quadriennale, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione e non si intenderà rinnovabile tacitamente;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- di stipulare la Convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale "Performat" e l'Arnas Garibaldi per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati alla formazione in psicoterapia, il cui schema si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione della stessa con firma digitale del Legale Rappresentante Aziendale;
- di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla convenzione digitalmente firmata, al Legale Rappresentante della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale "Performat" ed alle Dirigenti del Servizio di Psicologia Aziendale.

ALLEGATI: BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante)

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- di stipulare la Convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale "Performat" e l'Arnas Garibaldi per lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati alla formazione in psicoterapia, il cui schema si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla sottoscrizione della stessa con firma digitale del Legale Rappresentante Aziendale;
- di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla convenzione digitalmente firmata, al Legale Rappresentante della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale "Performat" ed alle Dirigenti del Servizio di Psicologia Aziendale.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, al fine di permettere il tempestivo svolgimento delle attività.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
AD INDIRIZZO ANALITICO TRANSAZIONALE
'PERFORMAT'**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA**
[art. 8 decreto 11 dicembre 1998, n. 509]

tra

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale 'PerFormat' (denominato soggetto promotore) con sede in Catania, piazza Cavour n. 14, P.I. e C.F. 01616970503, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo, nata a Lecce il 09.05.1961 e residente a Pisa in Via Livornese n. 315,

e

ARNAS "GARIBALDI" con sede in Piazza Santa Maria di Gesù, 5 – C.F./ P.IVA: 04721270876 (denominato soggetto ospitante), nella persona del suo Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco

si conviene quanto segue:

Art. 1

Considerato che presso ARNAS "GARIBALDI" di Catania si svolge attività di psicoterapia, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso le proprie strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, o convenzionate per i servizi di psicoterapia, un numero di allievi pari a 10 per anno, per 140 ore, soggetti ad essa inviati dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale 'PerFormat'.

Art. 2

Il tirocinio formativo non costituirà rapporto di lavoro, dovrà specificamente essere orientato alla formazione di specializzandi in psicoterapia e monitorato da psicoterapeuti in qualità di tutor.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione sarà seguita e verificata da un tutor Supervisore, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della Azienda ospitante indicato dalla stessa.

Art.4

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante verrà predisposto dalla Scuola PerFormat un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del Supervisore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- la struttura aziendale (sedi o reparti) presso cui il soggetto svolgerà il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e dell'assicurazione per la responsabilità civile;

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e non altre;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante, che provvederà previamente a garantirgliene la conoscenza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e le informazioni oggetto delle sue attività;
- mantenere il segreto professionale secondo quanto richiestogli dal codice deontologico in merito ai dati sensibili dei pazienti;

Art. 6

Il soggetto promotore attiverà assicurazione in favore di ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 7

Le parti concordano che gli oneri previsti del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare dall'art. 41 comma 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione/Ente di Formazione, in quanto

PerFormat srl

Sede legale, operativa e amministrativa via Giuntini 25, int. 1 – 56023 Navacchio di Cascina (Pi) – c/o Polo Tecnologico

Tel: +39 050.754345/6 - Fax: +39 050.754345/7

P. IVA e C.F. 01616970503 - Iscritta al registro delle Imprese di Pisa al n. 01616970503 con R.E.A: 140979

Capitale Sociale € 100.000,00 interamente versato.

www.performat.it

info@performat.it

Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate da Soggetto ospitante.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" le parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- il Soggetto Promotore è garante:
 - della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori" così come definita dall'Accordo Stato Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestato finale;
 - della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori" così come definita dall'Accordo Stato Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, conformi ai rischi a cui il personale sarà esposto.

- Il Soggetto Ospitante è tenuto a garantire l'informazione secondo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs 81/08 che riguarderà:
 - i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza;
 - i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'Università/scuola di Specializzazione/Ente di Formazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

PerFormat srl

Sede legale, operativa e amministrativa via Giuntini 25, int. 1 – 56023 Navacchio di Cascina (Pi) – c/o Polo Tecnologico

Tel: +39 050.754345/6 - Fax: +39 050.754345/7

P. IVA e C.F. 01616970503 - Iscritta al registro delle Imprese di Pisa al n. 01616970503 con R.E.A: 140979

Capitale Sociale € 100.000 ,00 interamente versato.

www.performat.it

info@performat.it

Art. 8

La presente convenzione ha validità di 4 anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e non si intenderà rinnovata tacitamente.

Art. 9

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).

Art 10

La Scuola garantisce ai dipendenti dell'Istituto, per un numero massimo di due soggetti, la possibilità di partecipare alle attività formative gestite dalla Scuola stessa.

Art 11

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art 2, c.1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto Promotore e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Luogo e data

Per Performat,
Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo

(timbro e firma)

Per l'Arnas Garibaldi di Catania
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Giammanco
(timbro e firma)

PerFormat srl

Sede legale, operativa e amministrativa via Giuntini 25, int. 1 – 56023 Navacchio di Cascina (Pi) – c/o Polo Tecnologico
Tel: +39 050.754345/6 - Fax: +39 050.754345/7

P. IVA e C.F. 01616970503 - Iscritta al registro delle Imprese di Pisa al n. 01616970503 con R.E.A.: 140979
Capitale Sociale € 100.000 ,00 interamente versato.

www.performat.it
info@performat.it